



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 195 della **Giunta Comunale**

Oggetto: **SUBENTRO NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA STABLAZ ALTA E BASSA IN C.C. RABBI ED ANNESSI TERRENI IN FAVORE DELLA SIG.RA GHIRARDINI ANTONELLA.**

L'anno **duemilaquindici** addì **tre** mese di **novembre** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Assente giustificata
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: SUBENTRO NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA STABLAZ ALTA E BASSA IN C.C. RABBI ED ANNESSI TERRENI IN FAVORE DELLA SIG.RA GHIRARDINI ANTONELLA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n.ro 45 dd. 02/04/2013 veniva concesso in uso alla Azienda Agricola Lorenzo Ghirardini di Samoclevo di Caldes, p.iva 00891960221, la Malga Stablaž Alta e Bassa, p.ed. 1062 – 1063 – 1064 – 1065 in C.C. Rabbi, oltre a mappali fondiari n. 5229/4 – 5233 – 5234 – 5235 sempre in C.C. Rabbi, per un periodo di anni 5 e precisamente dal 01.05.2013 al 31.10.2017 alle condizioni di cui all'offerta dd. 20.03.2008 e quindi al canone fisso minimo attualizzato di € 547,00.- (cinquecentoquarantasette/00), € 77,00.- per capo monticato indicizzato su base annua.

Osservato come di seguito sia stato sottoscritto il relativo contratto repertorio n.ro 925 di data 22 aprile 2013.

Che, con nota dd. 03/11/2015 acquisita al protocollo del Comune in data 03/11/2015 prot. n.ro 10077 il signor Ghirardini Lorenzo ha manifestato la propria volontà di cedere il contratto di locazione alla figlia Ghirardini Antonella, nata a Cles il 19/06/1995 residente a Caldes – Frazione Samoclevo, 90 – codice fiscale GHRNNL95H59C794Y.

Verificato che la signora Ghirardini Antonella ha documentato il possesso dello stato e delle qualità che rendono legittima ed ammissibile la domanda proposta e risulta possedere i requisiti necessari per la prosecuzione dell'attività agricola familiare, essendo iscritta alla Camera di Commercio al n.ro TN-220290 in qualità di piccolo imprenditore agricolo a far data dal 18/05/2015 per l'attività prevalente di allevamento bovini.

Rilevato che sussistano le condizioni per accogliere la suddetta istanza di volturazione del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 48 della Legge 3 maggio 1982, n. 203.

Art. 48.

(Impresa familiare coltivatrice)

Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziale e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale e' rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.

Il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri.

Qualora non sussista impresa familiare, il contratto puo' essere ceduto dal concessionario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o piu' componenti la propria famiglia che continuino la diretta conduzione o coltivazione del fondo, purché già svolgano da almeno tre anni attivita' agricola a titolo principale.

Constatata l'esigenza di procedere alla voltura del contratto a suo tempo stipulato con il signor Ghirardini Lorenzo, in favore della figlia Ghirardini Antonella, in possesso dei requisiti richiesti.

Ritenuto altresì di subordinare la efficacia del presente provvedimento al pagamento di tutti i canoni e spese accessorie eventualmente ancora dovuti dal signor Ghirardini Lorenzo.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la volturazione del contratto dd. 22/04/2013, n.ro rep. 925 attualmente in essere con il signor Ghirardini Lorenzo, per la concessione in uso della Malga Stablaz Alta e Bassa, p.ed. 1062 – 1063 – 1064 – 1065 in C.C. Rabbi, oltre a mappali fondiari n. 5229/4 – 5233 – 5234 – 5235 sempre in C.C. Rabbi, in favore della Azienda Agricola Ghirardini Antonella con sede in Caldes – Frazione Samoclevo, 90 codice fiscale GHRNNL95H59C794Y, p.iva 02379340223.
2. Di dare atto che tutte le clausole del contratto volturato rimangono invariate, compreso il termine di scadenza fissato al 31 ottobre 2017, intervenuta già, per effetto di precedente atto deliberativo 45/2013, la pronuncia di sospensione del diritto di uso civico con le ulteriori determinazioni del caso.
3. Di approvare lo schema di contratto allegato, nel quale si richiama la presente, che verrà sottoscritto dal Sindaco il quale, per effetto del presente atto, risulta autorizzato ad assumere ogni ulteriore iniziativa connessa e conseguente alla sua adozione.
4. Di dare atto altresì che tutti i costi relativi alla registrazione del trasferimento di cui trattasi sono a carico del nuovo concessionario.
5. Di subordinare la efficacia del presente provvedimento al pagamento di tutti i canoni e spese accessorie arretrati eventualmente dovuti.
6. Di riconoscere che le condizioni economiche risultano quelle del contratto volturato ovvero:
 - canone fisso minimo € 547,00.- (cinquecentoquarantasette/00);
 - canone per capo monticato € 77,00.-soggetti ad aggiornamento annualmente in base ai coefficienti di adeguamento degli indici ISTAT del costo della vita (100%).

7. Di dare atto che le somme di cui al punto 1. saranno introitate al capitolo 9500 - articolo 2 - codice di bilancio 3020950 - del bilancio pluriennale 2016 – 2017, con destinazione, nel rispetto delle priorità fissate dall'articolo 10 della Legge provinciale 6/2005, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'amministrazione e gestione del patrimonio d'uso civico ricadente nel comune di Malè nonché, per le eventuali eccedenze, al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o frazionale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del Comune di Malè.
8. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
9. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
10. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Valentinelli Chiara

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **06.11.2015** al giorno **16.11.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **04.11.2015**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio